

Prot. n. 8135 del 14/05/2020
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Stefano ALLASIA

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Alberto CIRIO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 95 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid - 19".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 13 maggio 2020, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine al disegno di legge n. 95 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

Prot. n. 8135 del 14/05/2020

Deliberazione n. 19 del 13 maggio 2020

Parere in ordine al disegno di legge n. 95 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che in data 7 maggio 2020 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge n. 95 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19";
- Preso atto dello svolgimento delle sedute in modalità telematica, in analogia con le sedute dell'Aula consiliare;
- Preso atto dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza, limitata agli articoli che afferiscono alle competenze degli enti locali, e delle osservazioni pervenute da Comune di Torino, Comune di Asti, Città metropolitana, Provincia di Alessandria, ANCI, UNCEM, ANPCI e ALI Piemonte;
- Rilevato che il disegno di legge, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale, dovuti alla diffusione del virus Covid-19, adotta interventi finanziari, di sburocratizzazione e di semplificazione a sostegno delle imprese e dell'avvio delle attività produttive;
- Rilevato che l'articolo 6 che riduce il Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani di due miliardi di euro a favore del bilancio regionale appare in contraddizione con l'intento del ddl di sostenere un settore fortemente colpito dalla pandemia e considerato, pertanto, necessario, ricevere garanzie affinché i territori montani continuino a essere comunque i destinatari delle risorse;
- Valutata la necessità, con riferimento all'articolo 13 in tema di rilancio degli investimenti in edilizia, di precisare meglio il meccanismo di funzionamento, stante l'elevato impatto che le entrate connesse all'attività edilizia hanno sul bilancio dei comuni e sugli equilibri di bilancio degli enti, anche al fine di evitare che le modalità incerte di applicazione della misura generino nell'immediato un effetto contrario a quello voluto (rallentamento dell'attività edilizia perché i privati non ritirano più i permessi di costruire, in attesa di sapere se avranno l'eliminazione o la riduzione degli oneri);
- Ritenuto, pertanto, di valutare un intervento diretto della Regione nei confronti dei privati, nella forma del rimborso degli oneri e del costo di costruzione pagati o, in subordine, di definire le modalità di riparto del fondo, onde dare certezza ai comuni sia

sulle risorse disponibili – garantendo loro l'intero importo degli oneri e dei costi di costruzione - sia sui tempi e le modalità di erogazione, fermo restando che il rilascio del titolo abilitativo deve essere effettuato dopo il versamento degli oneri e del contributo regionale;

- Ritenuto, inoltre, opportuno il coinvolgimento delle associazioni degli enti locali nella definizione dei contenuti degli atti attuativi dell'articolo 13;

- Ritenuto opportuno individuare, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17 in favore delle attività socio sanitarie svolte nei centri semi-residenziali per disabili, ulteriori risorse per sostenere l'intera spesa sociale, con un fondo straordinario destinato ai bisogni di nuova emersione, nonché stabilire una misura specifica sulle politiche dell'abitare, al fine di sostenere le fasce di popolazione in difficoltà;

- Ritenuto necessario all'articolo 27 (*Misure di semplificazione per l'erogazione dei contributi ai sensi della l.r. 18/1984*), comma 2, chiarire se le risorse derivanti dai ribassi d'asta possano essere destinate soltanto all'opera che ha determinato il ribasso o all'adozione di qualsiasi misura di sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19;

- Rilevato che l'articolo 28 (*Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e servizi*), comma 1, prevedendo una durata sino al 31 dicembre non risulta coerente con la dichiarazione di emergenza sanitaria e consentendo che gli operatori da invitare alle procedure negoziate indette dalle stazioni appaltanti del territorio regionale siano individuati tra quelli aventi sede legale e operativa in Piemonte appare in contrasto con i principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici, introdotti dalla legislazione statale (art. 30 Codice dei contratti pubblici) e comunitaria, e sembra profilare elementi di incostituzionalità;

- Considerato, inoltre, che il riconoscimento, ai sensi del successivo comma 2 del citato articolo 28, di una ulteriore anticipazione fino al 20% da parte delle stazioni appaltanti (che significherebbe versare a un operatore economico il 40% dell'importo contrattuale dovuto sui lavori appena iniziati o ancora da realizzare), contrasti con quanto disposto all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, mentre cosa ben diversa sarebbe riconoscere stati di avanzamento lavori effettivamente realizzati anche prima di aver raggiunto gli importi contrattualmente previsti;

- Considerata l'opportunità, all'articolo 36, in riferimento all'inserimento dell'articolo 18 ter (*Distretti del commercio*) della legge 28/1999, di prevedere il coinvolgimento della Città metropolitana e delle province, le quali detengono le funzioni fondamentali sulle politiche sovracomunali e (nel caso della Città metropolitana) anche sullo sviluppo economico, nonché di sostenere economicamente il processo di istituzione dei distretti;

- Ritenuto opportuno, in materia di autorizzazioni commerciali, eliminare all'articolo 37 il riferimento alle medie strutture di vendita di cui all'articolo 8 del d.lgs. 114/1998, in considerazione sia della competenza comunale, sia del fatto che nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti le medie strutture di vendita sono di modeste dimensioni, e valutato di approfondire la riflessione relativamente alla previsione di sospensione dei procedimenti il cui iter sia già stato avviato e siano già stati versati

anche solo parzialmente gli oneri, non solo perché metterebbe a repentaglio gli investimenti posti in essere dagli operatori sottraendo ulteriori risorse ai comuni, ma anche al fine di evitare probabili contenziosi con i privati istanti, soprattutto in caso di procedure che prevedono per la realizzazione della media struttura il rilascio di permessi di costruire in deroga ai sensi della legge 106/2011 (in tal senso andrebbe altresì valutata la necessità di una ricognizione dei procedimenti urbanistici in itinere con previsione di grandi superfici di vendita - tra i quali, per la città di Torino, la trasformazione di corso Romania e lo Scalo Vanchiglia - che subirebbero un ulteriore rallentamento con evidenti gravi danni in relazione all'intervento di riqualificazione urbana complessiva);

- Ritenuto, con riferimento all'ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 38, più idonea una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 o comunque una procedura definita da ciascun comune, in luogo della prevista comunicazione asseverata da un tecnico abilitato (i cui costi andrebbero a vanificare in parte le agevolazioni concesse);

- Ritenuto, altresì, necessario, sempre con riferimento all'articolo 38, prevedere:

- che la modulistica unificata di cui al comma 5 sia predisposta dalla Regione al fine di assicurare uniformità e semplificazione procedimentale;

- che l'agevolazione venga estesa a tutte le attività che possono avere giovamento dall'utilizzo di suolo pubblico a supporto delle attività esistenti, come ad esempio il commercio al dettaglio e la vendita "drive";

- forme di finanziamento compensative per i comuni o per le imprese al fine di neutralizzare l'applicazione della tassa o del canone di occupazione di suolo pubblico conseguenti all'ampliamento di cui trattasi;

- Ritenuta la necessità di prevedere che la semplificazione di cui all'articolo 65 valga solo per contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni di piccolo importo, evitando che intervenga in via generale fino al 31 dicembre 2020;

- Ritenuto, poi, con riferimento all'articolo 66, che non compete alla Regione prorogare la validità dei documenti che attestano la regolarità contributiva (D.U.R.C.);

- Rilevata, altresì, l'opportunità di sottoporre all'esame della Giunta regionale, in questo o in successivi provvedimenti di contrasto alla crisi derivante dall'emergenza, le seguenti ulteriori necessità di misure di sostegno rilevate sul territorio:

- ricomprendere tra le attività destinatarie della misura di cui all'articolo 11 (*Bonus una tantum a fondo perduto*) le ulteriori categorie escluse con particolare riferimento al commercio di vicinato, nonché le categorie professionali, inclusi i liberi professionisti iscritti alle casse private;

- prevedere tra i destinatari del "bonus una tantum a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva" di cui all'articolo 12 anche il comparto delle palestre;

- prevedere interventi nei settori quali l'istruzione, la formazione professionale e l'innovazione;
- stabilire forme di sostegno al commercio nei piccoli comuni, che risentono, ormai, da anni, un costante fenomeno di desertificazione commerciale, nonché un sostegno economico per le piccole realtà culturali;
- introdurre forme di sostegno per il settore culturale in particolare per le piccole realtà finanziando, ad esempio, i tour virtuali che riducono gli assembramenti e favoriscono la diffusione dei contenuti culturali;
- disciplinare la creazione di "Zone economiche speciali ambientali", da individuare nelle aree montane, prevedendo, nel limite delle risorse disponibili, forme di sostegno a imprese nuove o esistenti impegnate in programmi o investimenti compatibili con l'ambiente e che rispettano determinati requisiti e demandando a un successivo regolamento la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle misure di sostegno;
- prevedere, in considerazione dell'attuale fase storica, nella quale le zone montane, i borghi delle Alpi e dell'Appennino, diventano luogo nel quale vivere in condizioni più favorevoli rispetto alle aree urbane, dell'attuazione dell'articolo 31 (*Incentivi per insediamenti nelle zone montane*) della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 "*Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna*" attraverso una dotazione di 5 milioni di euro;
- Preso atto che le disposizioni dei Capi II e III contengono numerose modifiche alle norme vigenti in materia urbanistica e per il rilancio dell'edilizia, sulle quali sono state espresse numerose osservazioni molto puntuali, anche di natura tecnica, che non è possibile sintetizzare;
- Preso, altresì, atto delle proposte emendative avanzate;
- Ritenuto, tuttavia, opportuno allegare dette osservazioni e proposte emendative presentate dal Comune di Torino, dalla Città metropolitana, da ANCI, ALI e ANPCI Piemonte affinché siano esaminate nel dettaglio dalla commissione consiliare, anche con l'ausilio degli uffici competenti;
- Preso atto delle rassicurazioni espresse dal Vicepresidente Carosso affinché la Regione intervenga direttamente nei confronti dei Comuni, nella forma di rimborso degli oneri edilizi, una volta comunicati dall'amministrazione comunale;

Delibera

all'unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 95 "*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19*", condizionato alla presa in esame delle osservazioni e delle proposte emendative allegate alla presente, volte a dare puntuale attuazione agli impegni assunti dal Vicepresidente della Giunta regionale nel corso della seduta.

Il Presidente
Davide CROVELLA
(firmato in originale)